



COMUNE DI MARGARITA

Via della Vittoria n .10
12040 MARGARITA

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.11.2007

Titolo I

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento trova il suo fondamento nel D.Lgs. 16.4.1994 n.297 e disciplina l'organizzazione dei servizi attualmente offerti nell'ambito delle attività scolastiche sul territorio comunale.
2. Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da tali servizi.
3. Sono disciplinati, in particolare, i seguenti servizi:
 - refezione scolastica
 - trasporto scolastico

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il Regolamento si applica ai servizi offerti dal Comune di Margarita.
2. Sono soggetti alle norme del presente Regolamento tutti gli allievi e rispettive famiglie, i docenti della Scuola d'Infanzia e della Scuola Elementare dell'Istituto, il personale impegnato nei vari servizi, le Autorità comunali e l'Amministrazione.
3. L'applicazione del Regolamento compete al Comune che emana, al riguardo, decisioni o specifiche ordinanze.

Titolo II Refezione scolastica

Art. 3 Principio

1. Il Comune istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola d'infanzia.
2. Il Comune può istituire, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la scuola elementare.

Art. 4 Frequenza

1. Nell'ambito della scuola d'Infanzia la frequenza al servizio di refezione degli allievi iscritti alla scuola è, di regola, obbligatoria ed è valida per l'intero anno scolastico.
2. La frequenza della mensa della Scuola elementare è, per principio, obbligatoria per gli allievi iscritti a tale servizio.
3. La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili.

4. Eventuali dispense, totali o parziali, nei casi contemplati ai punti 1 e 2 del presente articolo sono accordate, per comprovati motivi, dal Comune su richiesta scritta e motivata dei genitori. L'autorizzazione comunale specificherà detti motivi (ad esempio: intolleranza alimentare, assenza per malattia comprovata, etc.) e potrà prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

Art. 5 Sorveglianza

1. La sorveglianza è garantita, nella scuola d'infanzia, dal docente titolare coadiuvato dal personale di cucina.
2. Nella scuola elementare il Comune potrà affidare tale compito ai docenti, al personale di cucina o ad altro personale idoneo.

Art. 6 Requisiti del personale di sorveglianza

1. Il personale addetto alla sorveglianza deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
 - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
 - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento
2. La Direzione didattica vigila sul personale addetto e segnala al Comune eventuali carenze;

Art. 7 Finanziamento e determinazione della partecipazione richiesta alle famiglie

1. La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La quota di partecipazione richiesta viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la fissazione del costo del "buono pasto".
3. Per la quantificazione dello stesso tra i costi sono computati: i costi relativi al personale in servizio, quelli concernenti le derrate alimentari e l'eventuale trasporto, quelli relative alle spese di gestione della mensa, quali luce, gas e riscaldamento.

Art.8 Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso

1. La vigilanza, i controlli e le verifiche sulla qualità del servizio sono eseguiti dal Comune sia per mezzo di personale comunale sia per mezzo degli organi preposti ai servizi sanitari competenti per territorio.

2. Sono previsti tre tipi di controllo:

- a) controllo tecnico-ispettivo, svolto da dipendenti comunali o dai soggetti a ciò incaricati ;
- b) controllo igienico – sanitario, svolto dalla competente autorità sanitaria relativamente al rispetto della normativa igienico-sanitaria, al controllo dei pasti e delle derrate fornite ed all'idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati;
- c) controllo sull'andamento complessivo del servizio, assicurato dai componenti della "Commissione mensa" di cui all'articolo seguente;

Art.9 Commissione mensa

1. La partecipazione degli utenti è assicurata mediante la commissione mensa composta da genitori e amministratori, avente le seguenti finalità e funzioni:

- realizzare un efficace collegamento tra l'utenza e l'amministrazione comunale, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che provengono dalle famiglie;
- vigilare sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai bisogni degli utenti;
- segnalare al Comune eventuali problemi e disfunzioni del servizio;
- monitorare il gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, predisposte d'intesa con l'Amministrazione comunale;

2) La Commissione mensa è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato;
- b) due rappresentanti degli insegnanti (1 per la scuola materna ed 1 per la scuola elementare) ;
- c) due rappresentanti dei genitori (1 per la scuola materna ed 1 per la scuola elementare)

3) I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti sono designati dagli organismi scolastici di partecipazione e segnalati al Comune dal Dirigente Scolastico;

4) La Commissione è costituita con deliberazione di Giunta Comunale e dura in carica un anno scolastico;

5) Qualora uno dei componenti venga a cessare per qualsiasi causa si procede immediatamente alla sua sostituzione con incarico fino alla scadenza naturale degli altri componenti.

Art.10 Compiti della Commissione mensa

1. I controlli sull'andamento della mensa vengono effettuati con la frequenza ritenuta opportuna dalla Commissione;

2. I rappresentanti possono:

- a) osservare e verificare la rispondenza dei pasti erogati ai menù approvati dalla competente A.S.L;
- b) verificare le modalità di distribuzione dei pasti nei locali mensa delle scuole;
- c) assaggiare gli alimenti cotti o crudi e chiedere eventuali chiarimenti in merito;
- d) controllare la pulizia dell'ambiente e delle stoviglie.

Art.11 Modalità di comportamento

1. I rappresentanti della commissione mensa possono accedere ai locali mensa, agli stessi è inoltre consentito, accompagnati da un addetto di accedere alla cucina ed ai locali ad essa annessi, con esclusione dei momenti di massima produttività e preparazione (Es. fasi seguenti la cottura e durante le fasi di riempimento e stazionamento dei contenitori) per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico-sanitario.
2. Per non interferire con la normale attività degli operatori la visita alla cucina ed ai locali mensa è consentita , in ogni giornata , ad un numero di componenti non superiore a due, .
3. Per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si deve rivolgere al responsabile della distribuzione.
4. Di ciascun sopralluogo effettuato i membri della commissione redigono una scheda di valutazione. Ogni osservazione al riguardo del servizio deve essere fatta al Comune.
5. Non è consentito ad alcuno prelevare porzioni di cibo dalle cucine o dai locali mensa per eventuali analisi o controlli sulla qualità delle pietanze e le caratteristiche igienico-sanitarie degli alimenti, fatta eccezione per i competenti addetti della Azienda Sanitaria Locale.
6. Durante i sopralluoghi, che devono essere articolati in modo da non ostacolare il lavoro degli operatori, non possono essere elevate contestazioni o date indicazioni direttamente al personale di cucina o di mensa in servizio.

Art.12 Norme igieniche

1. L'attività della commissione mensa si esplica attraverso l'osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti con esclusione di qualsiasi forme di contatto diretto o indiretto con gli alimenti. I rappresentanti della commissione mensa non possono toccare alimenti cotti o crudi pronti per il consumo, utensili, attrezzature, stoviglie.
2. I membri della Commissione mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere dalla visita in caso di tosse, raffreddore e malattie dell'apparato gastrointestinale.

Titolo III Trasporto scolastico

Art.13 Principio

1. Il Comune può istituire un servizio di trasporto scolastico, di regola lungo il percorso casa-scuola, di principio attivo all'inizio e al termine delle lezioni. Tale attività può essere assunta in collaborazione con terzi.

Art.14 Frequenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio per gli allievi che vi si iscrivono. L'iscrizione è valida per l'intero anno scolastico.

Art.15 Sicurezza e sorveglianza

1. Il Comune provvede affinché siano salvaguardate le norme di sicurezza; in particolare, deve essere garantita l'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.

Art.16 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative al trasporto scolastico è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. Nella determinazione dei costi sono computati: le spese del personale addetto al servizio, quelle concernenti il mezzo di trasporto, il carburante le spese di assicurazione e manutenzione del mezzo.
3. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art.17 Contestazioni e interpretazione

1. Le contestazioni inerenti la materia contemplata dal presente regolamento, come l'interpretazione dello stesso, competono al Comune.

Art.18 Diritto transitorio

1. Entrato in vigore il presente Regolamento, la Giunta Comunale potrà eventualmente rivedere le tariffe dei servizi scolastici, già previste per l'anno in corso.

Art.19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione di approvazione .
2. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni in materia, precedentemente in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.